

Co.Re.Com. Cal./FG

## DELIBERAZIONE N. 32

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA -Giumbo xxx / RTI xxx GRUPPO MEDIASET

### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 21/02/2013, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e ss.mm. e ii.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e ss.mm. e ii.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 24 ottobre 2012, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 46156, con cui il sig. xxxx ne ha chiesto l'intervento per la definizione della controversia in essere con la RTI xxx Gruppo Mediaset, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e ss. mm. e ii.;

la nota del 31 ottobre 2012, prot. n. 47596, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

### Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

L'istante xxxx ha dichiarato quanto segue:

il 18 giugno 2012 ha recesso dall'abbonamento Mediaset Premium, poiché impossibilitato alla visione dei canali previsti dalla tessera (circostanza non dipendente da problemi dell'antenna);

nonostante l'avvenuto recesso RTI ha addebitato sul conto corrente dell'istante il costo di € 192,56, relativo al canone del mese di luglio 2012 (già dal 1 luglio i canali erano oscurati per avvenuta disdetta), nonché a crediti per recesso anticipato.

Per i suesposti motivi, l'istante ha promosso l'8 ottobre 2012, presso questo Co.Re.Com., procedimento di conciliazione, conclusosi con un verbale negativo, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Delibera n. 173/07/CONS, per mancata adesione dell'operatore al tentativo di conciliazione.

Per tale ragione, il 24 ottobre 2012, con istanza introduttiva del presente contenzioso, ha ribadito le proprie doglianze e, nello specifico, ha richiesto a questo Co.Re.Com., la restituzione di € 192,56.

In seguito alla nota di avvio del procedimento del 31 ottobre 2012, RTI non ha prodotto memoria difensiva

Con memoria del 23 novembre 2012, il ricorrente precisa:

con nota del 6 novembre 2012, RTI si rende disponibile a corrispondere € 100,00 (cento/00), a fronte della richiesta di € 192,56;

il recesso dal contratto de quo è stato causato dall'inadempienza dell'operatore e nonostante ciò è stato addebitato il "recupero sconti fruiti in promozione", previsti per il recesso anticipato.

Con nota del 6 dicembre 2012, trasmessa per conoscenza a questo Co.Re.Com., il gestore dichiara di rendersi disponibile a corrispondere al ricorrente € 192,56.

### Motivi della decisione

#### 1. In tema di rito.

In via preliminare, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile ed ammissibile

Appare, inoltre, utile dar conto del comportamento tenuto dalle parti nelle due fasi procedurali e, dunque, evidenziare che l'operatore convenuto non ha aderito all'udienza di conciliazione, pur dichiarandosi disponibile (a seguito di istanza GU14) a rimborsare al ricorrente l'importo di € 192,56, relativo al canone del bimestre luglio-agosto 2012, nonché a crediti per recesso anticipato.

Inoltre, le parti non hanno richiesto udienza di discussione, che, peraltro, non è stata indetta poiché non ritenuta indispensabile ai fini dell'odierna decisione.

#### 2. Riguardo al merito.

##### 2.1. Con riferimento al recesso anticipato ed alla fattura del bimestre luglio-agosto 2012

Le penali per recesso anticipato sono state abolite dalla Legge 40/2007. Tuttavia, la stessa legge prevede che, in caso di recesso anticipato, possa essere richiesto all'utente il pagamento di somme che siano giustificate da costi che l'operatore sopporta per le attività pertinenti al recesso. L'operatore deve, quindi, motivare e giustificare i costi addebitati per il recesso anticipato.

Ne consegue, che l'operatore può richiedere in sede di recesso anticipato soltanto costi strettamente connessi alle attività necessarie alla lavorazione del recesso.

Nel caso di specie, il gestore ha addebitato la somma relativa al "*recupero sconti fruiti in promozione*", che non ha attinenza con l'attività di recesso anticipato.

Per quanto concerne la fattura relativa al bimestre luglio-agosto 2012, la stessa non era dovuta atteso che dal 1 luglio 2012 i canali erano già oscurati per l'avvenuta disdetta.

Per quanto sopra espresso, si ritiene che vada riconosciuto il rimborso di € 192,56 (centonovantadue/56), comprendente sia la somma relativa al "*recupero sconti fruiti in promozione*", sia l'importo della fattura relativa al bimestre luglio-agosto 2012.

Ritenuto, altresì, che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Co.Re.Com. all'esito della procedura di definizione, devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, pertanto, tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura.

### **3. Con riferimento alle spese di procedura**

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è prevista dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce, inoltre, che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "*del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione*".

Nel caso di specie, l'operatore convenuto non ha aderito all'udienza di conciliazione, pur dichiarandosi disponibile (a seguito di istanza GU14), a rimborsare al ricorrente l'importo di € 192,56, relativo al canone del bimestre luglio-agosto 2012, nonché a crediti per recesso anticipato.

Per tali motivi, si ritiene equo liquidare € 100,00 (cento/00), per spese di procedura.

Per tutto quanto sopra esposto;

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- 1) la RTI xxx Gruppo Mediaset è tenuta, in favore del sig. Fortino Francesco, a:
  - a) rimborsare € 192,56 (centonovantadue/56);
  - b) liquidare, mediante assegno o bonifico bancario, € 100,00 (cento/00), per spese di procedura.
- 2) E' fatta salva la possibilità per l'istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;
- 3) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";
- 4) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;
- 5) La RTI xxxx GRUPPO MEDIASET è tenuta a comunicare a questo Co.Re.Com. l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti  
f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

**Il Presidente**  
f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. **Il Direttore del Co.Re.Com.**  
f.to Avv. Rosario Carnevale